



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO - ALBENGA

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it]

ORDINANZA n. 78/2018

ARGOMENTO: DRAGAGGIO DELLE SPIAGGE DI ANDORA;
LOCALITÀ: LITORALE DI ANDORA;
DATA: DALLA DATA ODIERNA AL 13 LUGLIO 2018;
RESPONSABILI: ANFIBIA SUB TEL. 347/0119832.

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Loano - Albenga,

VISTA: l'istanza pervenuta in data 04 luglio 2018, con la quale la società "ANFIBIA SUB.", avente sede in via Dofour, 23 - Carcare (SV), richiede la proroga dei lavori di dragaggio a favore di stabilimenti balneari insistenti sul litorale di Andora;

VISTA: l'autorizzazione demaniale marittima n. 31/2018 in data 29 giugno 2018 rilasciata dal Comune di Andora (SV), con la quale vengono prorogati i lavori di ripascimento di cui trattasi;

VISTA: la propria Autorizzazione n. 94/2018 in data 14 giugno 2018;

VISTA: la propria Ordinanza n. 65/2018 in data 14 giugno 2018;

VISTA: la propria Autorizzazione n. 118/2018 in data 05.07.2018;

VISTA: l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 07/2018 in data 19 febbraio 2018;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento D'esecuzione (parte marittima);

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO: il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005, "Codice della Nautica da Diporto" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la legge regionale n. 13/99 e successive modificazioni, in data 28 aprile 1999 recante "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti";

RITENUTO opportuno, per quanto di competenza, dare ampia diffusione dell'attività in argomento, ai fini della sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO:

- che **dalla data odierna al 13 luglio 2018 (estremi inclusi), dalle ore 19.30 alle ore 08.30**, saranno effettuati lavori di dragaggio ad una distanza massima dalla costa di 100mt a favore dei seguenti stabilimenti balneari insistenti sul litorale del comune di Andora (SV) : Bagni Rocce di Pinamare, Bagni Sirenella, Bagni Colombo, Bagni Colombina, Bagni La Scogliera, Bagni Ultima Spiaggia.



I suddetti lavori saranno eseguiti con l'impiego di personale autorizzato e con l'ausilio di n. 1 mezzo nautico di appoggio denominato M/N "ELANSA" (matr. 4SV1904).

ORDINA:

ART. 1: nel periodo e negli orari di svolgimento dei lavori, di cui al rende noto, è fatto divieto a chiunque di navigare, ancorare, stazionare, effettuare la balneazione, pescare e praticare qualsiasi attività subacquea e/o di superficie entro un raggio di 100 metri dal mezzo impiegato nelle operazioni.

La M/N "ELANSA" (matr. . 4SV1904), durante le operazioni di dragaggio dovrà essere considerata "unità che ha difficoltà di manovra" ai sensi delle regole 18 e 27 delle "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72).

Le unità in navigazione, qualora in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle operazioni di dragaggio, dovranno procedere a lento moto sino al limite consentito ed adottare eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di non interferire, anche indirettamente, con il sicuro svolgimento dei lavori.

ART. 2: i divieti di cui all'art. 1 non si applicano alle unità impiegate dal soggetto esecutore, nonché alle unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Autorità dello Stato e locali in ragione dei relativi compiti d'istituto ed in genere di tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio connesso con l'assistenza medica o sanitaria.

ART. 3: tutte le unità, che a qualunque titolo entrano nello specchio acqueo interessato dai lavori, devono essere capaci di allertare autonomamente (VHF o TELEFONO) l'Autorità marittima competente (Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga) in caso si verificano situazioni di pericolo per le unità o per le persone.

[VHF CH 16 - 010/2777800 - 1530].

ART. 4: i contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. n.171/2005 [Codice della nautica da diporto], ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

ART. 5: è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>;
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;
- divulgazione ai mezzi d'informazione.

Loano, 05.07.2018

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1, L.69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga in data _____

Prot. n. _____

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Erik MORZENTI